

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 14.9.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato il 5 maggio 2010 il cliente – per il tramite del proprio legale – ha chiesto la restituzione della somma di € 388,14 addebitata – a suo dire – illegittimamente dall'intermediario con la causale «competenze di liquidazione» per pretesi numeri debitori presenti nel riassunto scalare al 31 dicembre 2009, nonostante egli non fosse mai andato in negativo. Tale dato emergeva, in particolare, dagli estratti conto mensili in possesso del cliente, come asserito nel reclamo dallo stesso inviato all'intermediario il 3 febbraio 2010. In sede di controdeduzioni l'intermediario ha chiarito che l'addebito era dovuto all'errata attribuzione della valuta (2 gennaio 2008, anziché 2 gennaio 2009) ad un assegno di € 12.400,00, in occasione dell'imputazione delle spese finali di tenuta conto per l'anno 2009. Tale errore era stato già ammesso nei confronti del ricorrente ed aveva condotto ad attivare la procedura per il rimborso a suo favore della somma di € 416,75 (importo comprensivo degli interessi) già all'epoca del sopra ricordato reclamo. L'intermediario medesimo ha dunque allegato sia la comunicazione inviata al ricorrente in data 10 giugno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2010, sia la risposta da questi inviata il 17 giugno 2010. Ha chiesto, perciò, al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Successivamente, con lettera inviata il 14 luglio 2010, l'intermediario ha comunicato all'Arbitro di aver provveduto ad accreditare il suddetto importo di € 416,75 sul conto del ricorrente e di aver avviato separatamente il rimborso della somma di € 20,00 quale contributo alle spese sostenute per la presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI